

(2134-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE AMADEO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1957

Comunicata alla Presidenza il 31 gennaio 1958

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di *stagiaires*, concluso a Roma il 12 luglio 1956

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo internazionale di cui col presente disegno di legge si chiede autorizzazione a ratifica fu concluso con l'Austria il 12 luglio 1956 allo scopo di effettuare lo scambio di un limitatissimo numero di prestatori d'opera a titolo di tirocinio perchè gli stessi possano perfezionare le proprie conoscenze linguistiche e capacità professionali occupandosi presso una ditta. La Convenzione consta di dodici articoli. L'articolo 1 dà la definizione del tirocinante, adot-

tando nel testo italiano il termine tecnico « stagiaire » e nel testo tedesco quello di « Gastarbeitnehmer »: è tale il cittadino che si reca nel territorio dell'altro Stato contraente per il fine già indicato. In via di massima è stabilito che il tirocinante non debba essere di età inferiore agli anni 18 nè superiore ai 30. Con l'articolo 2 si sottraggono i tirocinanti ad eventuali limitazioni imposte dalla situazione del mercato del lavoro, e si esonerano da altre disposizioni limitative. Il

terzo articolo fissa in cento unità il contingente massimo annuale per ogni Stato contraente e limita al 20 per cento del totale il numero degli appartenenti ad un medesimo gruppo professionale. Questi numeri vennero richiesti da parte italiana per la sperimentata difficoltà di collocamento. L'articolo 4 stabilisce in un anno la durata massima del permesso, con facoltà di proroga in casi eccezionali e per non oltre sei mesi. L'articolo 5 fa obbligo al tirocinante di esercitare soltanto l'attività professionale autorizzata, con divieto di assumere lavoro in imprese colpite da sciopero o da serrata. Gli articoli 5 e 6 sanciscono la eguaglianza coi prestatori d'opera nazionali delle condizioni di lavoro e di salario, nonchè l'applicazione agli « stagiaires » delle norme relative alla sicurezza sociale. I successivi ar-

ticoli 8, 9, 10 e 11 trattano della procedura delle domande, accordando esenzioni fiscali, e sono intesi a promuovere e facilitare lo scambio. L'articolo 12 fissa il termine per l'entrata in vigore dell'Accordo, tacitamente prorogabile di anno (solare) in anno ove non intervenga denuncia scritta entro il 30 giugno, e contiene inoltre clausole complementari.

Si tratta di una Convenzione che evidentemente non presenta particolari aspetti di natura politica. In misura assai limitata, essa offre la possibilità di uno scambio di lavoratori che può agevolare la qualificazione professionale. La terza Commissione vi propone pertanto di approvare il disegno di legge predisposto per la sua ratifica ed esecuzione.

AMADEO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di *stagiaires*, concluso in Roma il 12 luglio 1956.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 12 dell'Accordo stesso.